

<p style="text-align: center;">Statuto</p> <p style="text-align: center;"><i>Testo approvato dall'Assemblea Generale dell'Unione del 25 Marzo 1946</i></p> <p><i>Aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea Generale del 29 Maggio 1967. (allegato al verbale a Rogito Notaio Mario Leidi – n. 41648 di repertorio in data 29 Maggio 1967)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 23 Giugno 1971 (allegato al verbale a Rogito Notaio Mario Leidi - n. 46915 di repertorio in data 24 Giugno 1971)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 14 Febbraio 1978 (allegato al verbale a Rogito Notaio Luciano Colombo – n. 68566 di repertorio in data 14 Febbraio 1978)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 23 Giugno 1980 (allegato al verbale a Rogito Notaio Colombo – n. 73632 di repertorio in data 23 Giugno 1980)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 1 Febbraio 1993 (allegato al verbale a Rogito Notaio Antonio Parimbelli – n. 65570 di repertorio in data 1 Febbraio 1993)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 26 Novembre 1996 (allegato al verbale a Rogito Notaio Antonio Parimbelli – n. 72158 di repertorio in data 26 Novembre 1996)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 Gennaio 2001 (allegato al verbale a Rogito Notaio Antonio Parimbelli - n. 78924/28110 di repertorio in data 25 Gennaio 2001)</i></p> <p><i>Modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 17 Maggio 2004 (allegato al verbale a Rogito Notaio Armando Santus – n. 11467/3803 di repertorio in data 17 Maggio 2004)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Testo approvato dall'Assemblea Generale del 25 Marzo 1946</i></p>
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p>Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE</p> <p>E' costituita l' Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, libera associazione sindacale non avente fine di lucro.</p> <p>Essa ha sede in Bergamo e può istituire delegazioni ed uffici staccati in altri centri industriali della provincia.</p> <p>L' Unione aderisce a Confindustria, del cui sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi fa parte.</p>	<p>E' costituita Confindustria Bergamo – Unione degli Industriali della Provincia, in forma abbreviata Confindustria Bergamo, libera associazione sindacale non avente fine di lucro.</p> <p>L'associazione aderisce a Confindustria, del cui sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi fa parte.</p>
<p>Art. 2 - SCOPI</p> <p>L' Unione associa le imprese produttrici di beni e/o servizi e si propone di dare ad esse ogni assistenza per</p>	<p>Confindustria Bergamo associa le imprese produttrici di beni e/o servizi e si propone di dare ad esse ogni</p>

<p>la tutela dei loro legittimi interessi e di operare per il progresso delle attività industriali della provincia, in armonia con gli interessi generali, ispirando la propria azione ai principi della libera iniziativa e alla carta dei valori di Confindustria.</p> <p>L'Unione adotta il codice etico confederale conformando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.</p> <p>In particolare si propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di promuovere la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori, di valorizzare comportamenti aderenti al codice etico confederale e di riaffermare il valore civile e sociale della funzione dell'imprenditore nel contesto di una libera società; b) di collaborare con gli organi politici, amministrativi, tecnici e sindacali, nel rispetto delle responsabilità derivanti dalle singole competenze, all'elaborazione di programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia in generale ed in particolare di quella locale, manifestando, di fronte alle autorità ed alla pubblica opinione, il pensiero e la posizione dell'Unione nei riguardi dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il mondo imprenditoriale; di rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società; c) di provvedere alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, in cui la propria rappresentanza sia richiesta e di adoperarsi per ottenerla in tutti gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità di una presenza imprenditoriale; d) di fornire alle imprese associate la consulenza e l'assistenza per l'interpretazione e l'applicazione della regolamentazione e della legislazione del lavoro e di ogni altra materia riguardante l'industria; e) di tutelare le imprese associate sul piano economico e sindacale, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle controversie; f) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria e ai problemi industriali e fornire informazioni e consulenza agli associati, relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle industrie; g) di stimolare le aziende ad una sempre maggiore attenzione ai problemi dell'ambiente e della sicurezza offrendo al riguardo una specifica qualificata assistenza e la possibilità di un'adeguata formazione del personale; h) di svolgere in via sussidiaria o meramente strumentale tutte le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali, in particolare la formazione dei giovani nelle professioni richieste dall'industria e l'attività di editoria a carattere tecnico specifico, anche elettronica o con supporto informatico. <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Unione può sottoscrivere e detenere quote di partecipazione in società, consorzi ed enti vari.</p>	<p>assistenza per la tutela dei loro legittimi interessi e di operare per il progresso delle attività industriali della provincia, in armonia con gli interessi generali, ispirando la propria azione ai principi della libera iniziativa e alla carta dei valori di Confindustria.</p> <p>L'associazione adotta il codice etico confederale conformando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> b) di collaborare con gli organi politici, amministrativi, tecnici e sindacali, nel rispetto delle responsabilità derivanti dalle singole competenze, all'elaborazione di programmi aventi per oggetto lo sviluppo dell'economia in generale ed in particolare di quella locale, manifestando, di fronte alle autorità ed alla pubblica opinione, il pensiero e la posizione dell'associazione nei riguardi dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il mondo imprenditoriale; di rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società; <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali Confindustria Bergamo può sottoscrivere e detenere quote di partecipazione in società, consorzi ed enti vari.</p>
---	--

ASSOCIATI	
<p>Art. 3 - IMPRESE ASSOCIABILI</p> <p>Possono associarsi all'Unione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano una attività di produzione di beni e/o servizi.</p> <p>L'impresa associata, in base al tipo di attività da essa esercitata, fa parte di uno dei Gruppi di categoria in cui l'Unione è articolata.</p>	<p>Possono associarsi a Confindustria Bergamo le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano una attività di produzione di beni e/o servizi.</p> <p>L'impresa associata, in base al tipo di attività da essa esercitata, fa parte di uno dei Gruppi di categoria in cui l'associazione è articolata.</p>
<p>Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE</p> <p>La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve indicare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti ed il Gruppo del quale l'impresa ritiene di dover far parte.</p> <p>La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, di impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate dagli organi associativi.</p>	
<p>Art. 5 - AMMISSIONE</p> <p>Il Consiglio Direttivo del Gruppo, cui l'azienda intende aderire, è l'organo deputato a deciderne l'ammissione a maggioranza assoluta di voti.</p> <p>La suddetta votazione, che presuppone la convocazione del Consiglio, può essere evitata se nessuna obiezione all'ammissione viene manifestata dai membri del consiglio entro 20 giorni dall'invio agli stessi, a mezzo raccomandata, di una copia conforme della domanda presentata dall'azienda.</p> <p>Nel caso di rifiuto all'ammissione, l'impresa entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, può fare ricorso al Consiglio Direttivo dell'Unione.</p> <p>L'ammissione a far parte del Gruppo determina la qualità di socio dell'Unione.</p>	<p>Nel caso di rifiuto all'ammissione, l'impresa entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, può fare ricorso al Consiglio Direttivo dell'associazione.</p> <p>L'ammissione a far parte del Gruppo determina la qualità di socio di Confindustria Bergamo.</p>
<p>Art. 6 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO</p> <p>L'associazione all'Unione impegna l'azienda per l'intero biennio successivo all'anno di associazione.</p> <p>Successivamente l'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio a meno di cessazione del rapporto associativo per una delle cause previste dall'art. 11.</p>	<p>L'associazione a Confindustria Bergamo impegna l'azienda per l'intero biennio successivo all'anno di associazione.</p>
<p>Art. 7 - INCOMPATIBILITA'</p> <p>I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre associazioni aventi finalità simili, non aderenti a Confindustria.</p>	

<p>Sull'incompatibilità decide il Consiglio Direttivo.</p>	
<p>Art. 8 - ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI</p> <p>L'esercizio dei diritti associativi spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.</p>	
<p>Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI</p> <p>I soci sono tenuti a comportamenti conformi al codice etico confederale ed all'osservanza scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa.</p> <p>Essi sono in particolare tenuti al rispetto dei contratti di lavoro stipulati dall'Unione o da altre organizzazioni della struttura confindustriale, cui è demandata, in accordo con l'Unione, la stipula.</p> <p>I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti i dati richiesti per la corretta determinazione dei contributi associativi dovuti.</p>	<p>Essi sono in particolare tenuti al rispetto dei contratti di lavoro stipulati dall'associazione o da altre organizzazioni della struttura confindustriale, cui è demandata, in accordo con Confindustria Bergamo, la stipula.</p> <p>I soci sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la corretta determinazione dei contributi associativi dovuti.</p>
<p>Art. 10 - SOCI COLLETTIVI E AGGREGATI</p> <p>Possono aderire all'Unione in qualità di soci collettivi le associazioni di imprese di settori particolari, quali ad esempio i Costruttori Edili, riconosciute da Confindustria quali organizzazioni affini non alternative.</p> <p>Il legale rappresentante del socio collettivo partecipa ai lavori della Giunta senza diritto di voto.</p> <p>Possono pure aderire, quali soci aggregati,, aziende di particolare importanza non specificamente produttrici di beni e/o servizi.</p> <p>I rappresentanti delle stesse non hanno diritto di ricoprire in Unione cariche sociali né hanno diritto di voto.</p> <p>L'ammissione, sia di un socio collettivo che di un socio aggregato, avviene a fronte di delibera della Giunta Esecutiva che fissa i contenuti e i termini del rapporto.</p>	<p>Possono aderire a Confindustria Bergamo in qualità di soci collettivi le associazioni di imprese di settori particolari, quali ad esempio i Costruttori Edili, riconosciute da Confindustria quali organizzazioni affini non alternative.</p> <p>Possono pure aderire, quali soci aggregati, aziende di particolare importanza non specificamente produttrici di beni e/o servizi.</p> <p>I rappresentanti delle stesse non hanno diritto di ricoprire in associazione cariche sociali né hanno diritto di voto.</p>
<p>Art. 11 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO</p> <p>Il rapporto associativo cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata che deve pervenire all'Unione almeno sei mesi prima della scadenza del biennio associativo in corso (art. 6); per recesso nei casi consentiti dal presente statuto; per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi al codice etico confederale; per cessazione dell'attività esercitata dall'impresa. 	<p>Il rapporto associativo cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata che deve pervenire a Confindustria Bergamo almeno sei mesi prima della scadenza del biennio associativo in corso (art. 6);
<p>GRUPPI - PICCOLA INDUSTRIA - GIOVANI IMPRENDITORI</p>	

<p>Art. 12 - GRUPPI DI CATEGORIA</p> <p>I gruppi di categoria sono tenuti a perseguire coerentemente i fini statutari.</p> <p>Hanno il compito di evidenziare e promuovere la soluzione di problematiche specifiche del proprio settore.</p> <p>Devono far crescere e tenere vivo fra le aziende che vi appartengono lo spirito associativo, sollecitandone la partecipazione attiva alla vita dell' Unione.</p> <p>La costituzione di nuovi gruppi di categoria avviene normalmente su richiesta delle imprese interessate, con delibera della Giunta Esecutiva dell' Unione.</p> <p>La Giunta Esecutiva dell' Unione, accertato il consenso prevalente delle imprese interessate, per motivi di razionalizzazione, ha la facoltà di unire Gruppi già costituiti, oppure di approvarne la suddivisione, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.</p> <p>Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito un apposito Gruppo sono riunite nel Gruppo Industrie Varie.</p>	<p>Devono far crescere e tenere vivo fra le aziende che vi appartengono lo spirito associativo, sollecitandone la partecipazione attiva alla vita di Confindustria Bergamo.</p> <p>La costituzione di nuovi gruppi di categoria avviene normalmente su richiesta delle imprese interessate, con delibera della Giunta Esecutiva.</p> <p>La Giunta Esecutiva, accertato il consenso prevalente delle imprese interessate, per motivi di razionalizzazione, ha la facoltà di unire Gruppi già costituiti, oppure di approvarne la suddivisione, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.</p>
<p>Art. 13 - ORGANI DEI GRUPPI</p> <p>Ogni Gruppo di categoria ha i seguenti organi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea di Gruppo; b) Il Consiglio di Gruppo; c) Il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti di Gruppo. 	
<p>Art. 14 - ASSEMBLEA DI GRUPPO</p> <p>L'Assemblea di Gruppo è composta da tutte le imprese associate della categoria, rappresentate come indicato dall'art. 23.</p> <p>L'Assemblea di Gruppo è convocata in via ordinaria dal Presidente del Gruppo ogni anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio di Gruppo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci del Gruppo.</p> <p>L'Assemblea di Gruppo può anche essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell' Unione, quando lo richiedano particolari esigenze.</p> <p>La convocazione deve avvenire a mezzo di lettera, fax o posta elettronica spediti almeno 15 giorni prima della data di convocazione.</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea di Gruppo è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate. Trascorsa mezz'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.</p>	<p>L'Assemblea di Gruppo può anche essere convocata in via straordinaria dal Presidente di Confindustria Bergamo, quando lo richiedano particolari esigenze.</p>

<p>Art. 15 - VOTI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI</p> <p>Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea di Gruppo in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto, con riferimento al contributo versato nell'anno precedente al numero di voti risultante dall'applicazione della seguente tabella:</p> <p>per l'anno solare 2001 da L. 0 a L. 2.000.000 un voto ogni 500.000 lire da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 un voto ogni 1.000.000 lire da L. 20.000.000 a L. 80.000.000 un voto ogni 2.000.000 lire oltre L. 80.000.000 un voto ogni 3.000.000 lire.</p> <p>a partire dall'anno solare 2002 da euro 0 a euro 1.000 un voto ogni 250 euro da euro 1.001 a euro 10.000 un voto ogni 500 euro da euro 10.001 a euro 40.000 un voto ogni 1.000 euro oltre euro 40.001 un voto ogni 1.500 euro</p> <p>Per le aziende di nuova iscrizione i voti di competenza saranno calcolati sugli importi versati.</p> <p>Il voto potrà essere espresso anche secondo procedure elettroniche e/o informatiche.</p>	<p>Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea di Gruppo in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto, con riferimento al contributo versato nell'anno precedente al numero di voti risultante dall'applicazione della seguente tabella:</p> <p>da euro 0 a euro 1.000 un voto ogni 250 euro da euro 1.001 a euro 10.000 un voto ogni 500 euro da euro 10.001 a euro 40.000 un voto ogni 1.000 euro oltre euro 40.001 un voto ogni 1.500 euro</p> <p>Per le aziende di nuova iscrizione i voti di competenza saranno calcolati sugli importi versati.</p> <p>Il voto potrà essere espresso anche secondo procedure elettroniche e/o informatiche.</p>
<p>Art. 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO</p> <p>L'Assemblea di Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente in carica. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei voti delegati, mediante votazione palese o segreta, col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p> <p>L'elezione delle cariche di Gruppo, per le quali è possibile esprimere preferenze per un massimo dei 2/3 degli eleggenti, si svolge con votazione segreta salvo diverso unanime parere dell'Assemblea.</p>	
<p>Art. 17 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO</p> <p>L'Assemblea di Gruppo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) delibera su ogni questione riguardante gli interessi della categoria e l'attività del Gruppo; b) elegge il Presidente ed eventualmente da 1 a 4 Vice Presidenti del Gruppo; c) determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo di Gruppo. <p>Tutti gli eletti durano in carica per un biennio.</p>	
<p>Art. 18 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI GRUPPO</p> <p>Il Consiglio di Gruppo:</p>	<p>Il Consiglio di Gruppo:</p>

<p>a) studia i problemi della categoria unitamente alla Direzione dell' Unione e li prospetta alla Presidenza dell' Unione stessa;</p> <p>b) esprime il proprio parere su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal Presidente dell' Unione e/o dal Presidente del Gruppo;</p> <p>c) in collaborazione con la Presidenza e con la Direzione dell' Unione, elabora le linee di politica sindacale del Gruppo e le comunica alle aziende, curandone l'applicazione.</p> <p>Il Consiglio di Gruppo è convocato dal Presidente del Gruppo e deve riunirsi almeno 2 volte all'anno.</p>	<p>a) studia i problemi della categoria unitamente alla Direzione dell'associazione e li prospetta alla Presidenza;</p> <p>b) esprime il proprio parere su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal Presidente dell'associazione e/o dal Presidente del Gruppo;</p> <p>c) in collaborazione con la Presidenza e con la Direzione dell'associazione, elabora le linee di politica sindacale del Gruppo e le comunica alle aziende, curandone l'applicazione.</p>
<p>Art. 19 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DI GRUPPO</p> <p>Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea del Gruppo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi del Gruppo e dall' Unione.</p> <p>Il Presidente del Gruppo è eletto per quattro anni e può essere rieletto una volta per un mandato non consecutivo al primo.</p>	<p>Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea del Gruppo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dagli organi del Gruppo e da Confindustria Bergamo.</p>
<p>Art. 20 - PICCOLA INDUSTRIA</p> <p>Nell'ambito dell' Unione è costituita la Piccola Industria, avente lo scopo di rappresentare le piccole imprese, raggruppate secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva dell' Unione in conformità allo statuto confederale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci dell' Unione facenti parte della Piccola Industria, ha lo scopo di monitorare le problematiche specifiche delle piccole imprese e di elaborare possibili iniziative, studi e progetti atti a sostenerne l'attività.</p> <p>Il Presidente della Piccola Industria è di diritto Vice Presidente dell' Unione.</p>	<p>Nell'ambito di Confindustria Bergamo è costituita la Piccola Industria, avente lo scopo di rappresentare le piccole imprese, raggruppate secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva in conformità allo statuto confederale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci di Confindustria Bergamo facenti parte della Piccola Industria, ha lo scopo di monitorare le problematiche specifiche delle piccole imprese e di elaborare possibili iniziative, studi e progetti atti a sostenerne l'attività.</p> <p>Il Presidente della Piccola Industria è di diritto Vice Presidente di Confindustria Bergamo.</p>
<p>Art. 21 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI</p> <p>Nell'ambito dell' Unione è costituito Il Gruppo Giovani Imprenditori, con le modalità indicate in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva dell' Unione in conformità allo statuto confederale.</p> <p>Il Gruppo ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori; - sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore; - accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa; - sviluppare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alle attività; - promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile. <p>Il Presidente del Gruppo è di diritto membro del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Nell'ambito di Confindustria Bergamo è costituito Il Gruppo Giovani Imprenditori, con le modalità indicate in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva in conformità allo statuto confederale.</p> <p>Il Presidente del Gruppo è di diritto membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Bergamo.</p>

ORGANI ED UFFICI DELL'UNIONE	ORGANI ED UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE
<p>Art. 22 - ORGANI DELL'UNIONE</p> <p>L'Unione esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi collegiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'Assemblea Generale; b) La Giunta Esecutiva; c) Il Consiglio Direttivo; d) Il Comitato di Presidenza; e) Il Collegio dei Revisori dei Conti; f) Il Collegio dei Proviviri. 	<p>Art. 22 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Confindustria Bergamo esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi collegiali:</p>
<p>Art. 23 - ASSEMBLEA GENERALE</p> <p>L'Assemblea generale dell'Unione è composta dai legali rappresentanti delle imprese associate o da persone da questi munite di specifico mandato scritto a rappresentare l'impresa in Assemblea.</p> <p>In ogni caso il portatore di tale mandato non può rappresentare più di una impresa associata.</p> <p>Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; può riunirsi anche a richiesta di almeno un decimo delle imprese associate.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione ed in sua assenza od impedimento da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di età.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Unione, che funge da segretario.</p>	<p>L'Assemblea generale di Confindustria Bergamo è composta dai legali rappresentanti delle imprese associate o da persone da questi munite di specifico mandato scritto a rappresentare l'impresa in Assemblea.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza od impedimento da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di età.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'associazione, che funge da segretario.</p>
<p>Art. 24 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea generale è convocata con lettera spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione.</p> <p>Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza, essa può essere convocata a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data di convocazione.</p> <p>L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate.</p> <p>Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti portati dagli intervenuti.</p> <p>Possono essere prese con votazione palese o segreta secondo quanto di volta in volta stabilito dall'assemblea stessa, salvo le deliberazioni riguardanti persone che</p>	

<p>devono essere prese a votazione segreta.</p> <p>Fermi restando i criteri di validità per la costituzione dell'Assemblea previsti dai commi precedenti, le deliberazioni dell'assemblea, convocata per deliberare modifiche dello statuto sociale o lo scioglimento dell' Unione sono valide solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti portati dagli intervenuti.</p>	<p>Fermi restando i criteri di validità per la costituzione dell'Assemblea previsti dai commi precedenti, le deliberazioni dell'assemblea, convocata per deliberare modifiche dello statuto sociale o lo scioglimento dell'associazione sono valide solo con la maggioranza dei 2/3 dei voti portati dagli intervenuti.</p>
<p>Art. 25 - VOTI DEGLI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA</p> <p>Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti secondo la tabella indicata al precedente art. 15.</p> <p>Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da un qualificato esponente dell'impresa o da altro socio.</p> <p>Ciascun socio non potrà avere più di una delega.</p>	
<p>Art. 26 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Spetta all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinare le direttive generali dell'azione dell' Unione; b) eleggere il Presidente dell' Unione; c) nominare ogni due esercizi il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori effettivi e due supplenti; d) nominare ogni due esercizi il Collegio dei Probiviri; e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell' Unione; f) deliberare eventuali modifiche dello statuto sociale; g) deliberare su ogni argomento che venisse sottoposto al suo esame dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio Direttivo; h) deliberare sullo scioglimento dell' Unione e la nomina dei liquidatori. 	<ul style="list-style-type: none"> a) determinare le direttive generali dell'azione di Confindustria Bergamo; b) eleggere il Presidente; e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di dell'associazione; h) deliberare sullo scioglimento di Confindustria Bergamo e la nomina dei liquidatori.
<p>Art. 27 - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA</p> <p>La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e dai membri del Comitato di Presidenza, dagli ex Presidenti dell' Unione, dai membri del Consiglio Direttivo, da tre membri eletti dal Gruppo Giovani, da sei membri eletti dalla Piccola Industria, dai Presidenti dei Gruppi di Categoria e dai membri aggiuntivi eletti dai diversi Gruppi in ragione del numero complessivo dei dipendenti delle aziende che ne fanno parte secondo la seguente tabella:</p> <p>1 membro sino a 2.999 dipendenti 2 membri da 3.000 a 5.000 dipendenti 4 membri da 5.001 a 10.000 dipendenti 6 membri da 10.001 a 20.000 dipendenti 8 membri da 20.001 a 30.000 dipendenti 10 membri oltre 30.000 dipendenti</p> <p>Ogni componente della Giunta ha diritto ad un voto.</p> <p>Della Giunta Esecutiva fanno parte senza diritto di voto i</p>	<p>La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e dai membri del Comitato di Presidenza, dagli ex Presidenti, dai membri del Consiglio Direttivo, da tre membri eletti dal Gruppo Giovani, da sei membri eletti dalla Piccola Industria, dai Presidenti dei Gruppi di Categoria e dai membri aggiuntivi eletti dai diversi Gruppi in ragione del numero complessivo dei dipendenti delle aziende che ne fanno parte secondo la seguente tabella:</p>

<p>rappresentanti legali dei Soci Collettivi di cui all'art. 10.</p> <p>La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.</p> <p>La Giunta Esecutiva è convocata con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.</p> <p>In caso di urgenza, la Giunta può essere convocata con fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data di convocazione.</p> <p>La Giunta Esecutiva ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) eleggere fra gli associati dell'Unione Industriali nove componenti del Consiglio Direttivo; b) proporre all'Assemblea, sentita la Commissione di designazione, il candidato alla Presidenza dell'Unione; c) ratificare su proposta del Presidente i Vice Presidenti dell'Unione da nominare in Assemblea; d) deliberare su questioni che riguardino gli interessi di due o più Gruppi per armonizzarne nel limite del possibile eventuali interessi contrastanti; e) determinare i contributi dovuti dagli associati e fissarne le modalità di riscossione; f) deliberare in ordine al bilancio ai sensi dell'art. 28 lettera e); g) deliberare la costituzione di uffici distaccati dell'Unione sul territorio provinciale; h) deliberare l'ammissione dei soci collettivi ed aggregati ai sensi dell'art. 10; i) deliberare la costituzione di "Gruppi di Lavoro finalizzati" ed il relativo regolamento con il compito di: <ul style="list-style-type: none"> - monitorare e studiare problematiche che interessino trasversalmente i gruppi merceologici al fine di offrire servizi ed orientamenti sempre più mirati agli associati; - intrattenere in aree geografiche del territorio provinciale una stretta relazione con le aziende ivi localizzate al fine di migliorarne i rapporti con l'Unione e di consentire, attraverso una migliore conoscenza delle problematiche locali, opportune azioni di supporto; - costituire un puntuale elemento di raccordo fra le società partecipate dall'Unione ed i suoi organi direttivi; - valutare ed approvare gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività proposti dal Presidente ai sensi dell'art. 30. <p>I rappresentanti dei Gruppi di Lavoro finalizzati sono scelti tra i membri di Giunta.</p> <p>Per qualsiasi deliberazione è prescritta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.</p> <p>Le deliberazioni – che sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'Unione –</p>	<p>La Giunta Esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) eleggere fra gli associati di Confindustria Bergamo nove componenti del Consiglio Direttivo; b) proporre all'Assemblea, sentita la Commissione di designazione, il candidato alla Presidenza di Confindustria Bergamo; c) ratificare su proposta del Presidente i Vice Presidenti da nominare in Assemblea; g) deliberare la costituzione di uffici distaccati sul territorio provinciale; <ul style="list-style-type: none"> - intrattenere in aree geografiche del territorio provinciale una stretta relazione con le aziende ivi localizzate al fine di migliorarne i rapporti con Confindustria Bergamo e di consentire, attraverso una migliore conoscenza delle problematiche locali, opportune azioni di supporto; - costituire un puntuale elemento di raccordo fra le società partecipate da Confindustria Bergamo ed i suoi organi direttivi; <p>Le deliberazioni – che sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore</p>
--	--

<p>sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti; in casi di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le votazioni sono palesi o segrete a seconda del sistema che venga di volta in volta stabilito dalla Giunta stessa; per l'elezione delle cariche sociali si procede esclusivamente mediante scrutinio segreto. Per deliberare ai sensi dei paragrafi e) o f) i Presidenti di Gruppo o loro delegati sostituiscono a tutti gli effetti i membri aggiuntivi assenti.</p> <p>Decadono dalla carica i membri elettivi che non intervengono almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.</p>	<p>dell'associazione – sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti; in casi di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p>Art. 28 - COMPOSIZIONE CONVOCAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Unione, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, dai nove membri eletti dalla Giunta Esecutiva e da tre membri chiamati a farne parte dal Presidente scelti fra i soci dell' Unione e dai cavalieri del lavoro legali rappresentanti di aziende associate.</p> <p>Sono invitati permanenti i membri di Giunta di Confindustria e gli ex Presidenti dell' Unione.</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva; decidere in merito alla partecipazione dell' Unione a Società, consorzi ed enti vari (art. 2 ultimo comma); nominare il Direttore dell' Unione; provvedere alla designazione dei rappresentanti dell' Unione in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui ne sia richiesta la rappresentanza; esaminare ad esercizio concluso il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea previa delibera della Giunta Esecutiva; segnalare al Collegio dei Probiviri l'eventuale carenza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale da parte di persone che ricoprono cariche elettive dell' Unione; decidere l'espulsione di un associato, motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi al codice etico confederale; decidere di resistere in giudizio o di iniziare azioni giudiziarie, nonché di promuovere, in particolare, procedimento di ingiunzione nei confronti di associati inadempienti nel pagamento delle quote associative, anche dopo la cessazione del rapporto associativo. <p>Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio è convocato con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data di convocazione.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai Vice Presidenti, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, dai nove membri eletti dalla Giunta Esecutiva e da tre membri chiamati a farne parte dal Presidente scelti fra i soci di Confindustria Bergamo e dai cavalieri del lavoro legali rappresentanti di aziende associate.</p> <p>Sono invitati permanenti i membri di Giunta di Confindustria e gli ex Presidenti di Confindustria Bergamo.</p> <ol style="list-style-type: none"> decidere in merito alla partecipazione di Confindustria Bergamo a Società, consorzi ed enti vari (art. 2 ultimo comma); nominare il Direttore dell'associazione; provvedere alla designazione dei rappresentanti di Confindustria Bergamo in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui ne sia richiesta la rappresentanza; segnalare al Collegio dei Probiviri l'eventuale carenza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale da parte di persone che ricoprono cariche elettive dell'associazione; <p>Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.</p>

<p>Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.</p> <p>In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data di convocazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è prescritta la presenza di almeno metà dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, senza tenere conto degli astenuti.</p> <p>In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell' Unione, che funge da segretario.</p> <p>Decadono dalla carica i membri elettivi che non intervengono almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.</p>	<p>Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore dell'associazione, che funge da segretario.</p>
<p>Art. 29 - COMITATO DI PRESIDENZA</p> <p>Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell' Unione.</p> <p>Spetta al Comitato di Presidenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> coadiuvare il Presidente dell'Associazione nell'espletamento del suo mandato; provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Unione, compreso il rilascio, nell'ambito degli scopi statutari, di fidejussioni e garanzie bancarie; redigere il bilancio preventivo nonché, a fine esercizio, il consuntivo annuale per l'esame del Consiglio Direttivo; prendere decisioni su Proposta del Direttore in ordine all'organico dell'Unione ed in ordine alla regolamentazione dei servizi dell' Unione. 	<p>Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'associazione, compreso il rilascio, nell'ambito degli scopi statutari, di fidejussioni e garanzie bancarie; prendere decisioni su Proposta del Direttore in ordine all'organico ed alla regolamentazione dei servizi dell'associazione.
<p>Art. 30 - PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente dell' Unione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.</p> <p>Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione con gli associati, è prevista la formazione di una Commissione di designazione composta da tre membri, nelle persone degli ultimi due ex Presidenti dell' Unione e dell'ultimo ex Presidente della Piccola Industria.</p> <p>In mancanza o impedimento di alcuno di essi subentra la persona del Consiglio Direttivo che ha più anzianità di servizio nell'ambito del Consiglio.</p> <p>Da parte della Commissione debbono essere sottoposte alla Giunta Esecutiva tutte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.</p> <p>Il Presidente dell' Unione dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta per un mandato non consecutivo al primo.</p>	<p>Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.</p> <p>Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione con gli associati, è prevista la formazione di una Commissione di designazione composta da tre membri, nelle persone degli ultimi due ex Presidenti di Confindustria Bergamo e dell'ultimo ex Presidente della Piccola Industria.</p> <p>Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta per un mandato non consecutivo al primo.</p>

<p>Entro 45 giorni successivi alla designazione e prima dell'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.</p> <p>Il Presidente dell' Unione:</p> <ol style="list-style-type: none"> ha la legale rappresentanza dell' Unione a tutti gli effetti di fronte a terzi: in particolare rappresenta l' Unione di fronte alle autorità ed agli enti pubblici e privati regolarmente costituiti; stipula, all'occorrenza, con l'intervento dei Presidenti dei Gruppi interessati i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie dell'industria; convoca, previo interpello della Giunta Esecutiva, le Assemblee generali e le presiede; convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; vigila sul funzionamento dei servizi dell' Unione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore dell' Unione; provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, su proposta del Direttore; rappresenta l' Unione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa con facoltà di nominare procuratori ed avvocati nelle liti; esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima prossima riunione; convoca una Consulta dei Presidenti di Gruppo di norma due volte all'anno; provvede all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. <p>Il Presidente può delegare ai membri del Comitato di Presidenza la cura di specifiche linee di rapporti ed agli stessi ed ai membri del Consiglio Direttivo incarichi riguardanti problemi particolari.</p> <p>I delegati su indicazioni del Presidente opereranno individualmente o avvalendosi di apposite commissioni composte da persone che gli stessi provvederanno a designare.</p>	<p>Il Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> ha la legale rappresentanza di Confindustria Bergamo a tutti gli effetti di fronte a terzi: in particolare rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed agli enti pubblici e privati regolarmente costituiti; vigila sul funzionamento dei servizi dell'associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore; rappresenta Confindustria Bergamo in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa con facoltà di nominare procuratori ed avvocati nelle liti;
<p>Art. 31 - VICE PRESIDENTI</p> <p>Nella realizzazione del programma biennale di attività il Presidente è affiancato da Vice Presidenti.</p> <p>I Vice Presidenti, in aggiunta al Vice Presidente di diritto previsto dall'art. 20, sono eletti dall'Assemblea, che li sceglie fra tutti i soci, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta, in numero non superiore a tre.</p> <p>I Vice presidenti elettivi non possono durare in carica consecutivamente per più di sei anni.</p> <p>Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Vice presidenti nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria svolta in anni dispari.</p>	

<p>Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE</p> <p>Le cariche elettive dell'Unione sono gratuite e debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, membri del consiglio di amministrazione di imprese associate completamente inquadrate, oppure loro dirigenti, muniti di mandato a ricoprire la carica.</p> <p>Tutte le cariche elettive, salvo quella del Presidente dell'Unione e dei Presidenti di Gruppo, hanno durata biennale e scadono all'atto del loro rinnovo che deve avvenire entro il 15 maggio del secondo anno successivo a quello della nomina.</p> <p>Gli eletti alle cariche sociali in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito.</p> <p>La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale comporta la decadenza dalla carica, previo accertamento dei Proviviri.</p>	<p>Le cariche elettive di Confindustria Bergamo sono gratuite e debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, membri del consiglio di amministrazione di imprese associate completamente inquadrate, oppure loro dirigenti, muniti di mandato a ricoprire la carica.</p> <p>Tutte le cariche elettive, salvo quella del Presidente di Confindustria Bergamo e dei Presidenti di Gruppo, hanno durata biennale e scadono all'atto del loro rinnovo che deve avvenire entro il 15 maggio del secondo anno successivo a quello della nomina.</p>
<p>Art. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>I revisori dei conti, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, hanno funzioni di controllo amministrativo e durano in carica due anni.</p> <p>Essi possono essere invitati ad intervenire alle adunanze della Giunta Esecutiva con parere consultivo e debbono partecipare alle Assemblee dell'Unione.</p> <p>Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.</p>	<p>Essi possono essere invitati ad intervenire alle adunanze della Giunta Esecutiva con parere consultivo e debbono partecipare alle Assemblee di Confindustria Bergamo.</p>
<p>Art. 34 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri, anche non soci, nominati ogni due anni dall'Assemblea generale; i membri del Collegio scelgono tra di loro il Presidente.</p> <p>Il Collegio dei Proviviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.</p> <p>Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esprimere il suo parere su qualsiasi controversia che possa comunque sorgere tra i soci e l'Unione ovvero tra i soci stessi quando una delle parti ne faccia richiesta.</p> <p>Il Collegio dei Proviviri accerta autonomamente o su istanza del Consiglio Direttivo, la mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale da parte di persone che ricoprono cariche elettive dell'Unione.</p> <p>Le delibere del Collegio sono immediatamente esecutive ed appellabili solo presso i Proviviri di Confindustria.</p>	<p>Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esprimere il suo parere su qualsiasi controversia che possa comunque sorgere tra i soci e Confindustria Bergamo ovvero tra i soci stessi quando una delle parti ne faccia richiesta.</p> <p>Il Collegio dei Proviviri accerta autonomamente o su istanza del Consiglio Direttivo, la mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale da parte di persone che ricoprono cariche elettive di Confindustria Bergamo.</p>
<p>Art. 35 - DELEGAZIONI ED UFFICI PERIFERICI</p> <p>Le delegazioni e gli uffici staccati dell'Unione, costituiti ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, hanno lo scopo</p>	<p>Le delegazioni e gli uffici staccati di Confindustria Bergamo, costituiti ai sensi dell'art. 1 del presente</p>

<p>di rappresentare in luogo l'Unione e di adempierne le funzioni esercitando localmente l'opera di tutela e di assistenza delle imprese associate.</p>	<p>statuto, hanno lo scopo di rappresentare in luogo l'associazione e di adempierne le funzioni esercitando localmente l'opera di tutela e di assistenza delle imprese associate.</p>
<p>Art. 36 - DIREZIONE DELL'UNIONE</p> <p>Alla direzione degli uffici dell'Unione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato eventualmente da uno o più Vice Direttori.</p> <p>Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione del personale ed alla direzione degli uffici e dei servizi dell'Unione, del cui funzionamento risponde al Presidente.</p> <p>Il personale dell'Unione dipende disciplinarmente dal Direttore.</p> <p>Il Direttore può intervenire con parere consultivo alle riunioni di tutti gli organi, Collegiali e Commissioni, previsti dal presente statuto (escluso il Collegio dei Proviviri), la segreteria dei quali è tenuta dal Direttore medesimo o da funzionari a ciò delegati.</p>	<p>Art. 36 - DIREZIONE DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Alla direzione degli uffici d Confindustria Bergamo è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato eventualmente da uno o più Vice Direttori.</p> <p>Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione del personale ed alla direzione degli uffici e dei servizi dell'associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.</p> <p>Il personale dell'associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.</p>
<p>PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE</p>	
<p>Art. 37 - PATRIMONIO DELL'UNIONE</p> <p>Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e comunque da tutto ciò che è in possesso dell'Unione, nonché dalle riserve formatesi a fronte delle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.</p> <p>L'Amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi di pertinenza dell'Unione spettano al Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 37 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e comunque da tutto ciò che è in possesso Di Confindustria Bergamo, nonché dalle riserve formatesi a fronte delle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.</p> <p>L'Amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi di pertinenza dell'associazione spettano al Consiglio Direttivo</p>
<p>Art. 38 - ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>L'esercizio finanziario dell'Unione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale deve essere compilato il bilancio patrimoniale di spesa e rendita da presentarsi, entro i sei mesi successivi, all'Assemblea generale, con la relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.</p>	<p>L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale deve essere compilato il bilancio patrimoniale di spesa e rendita da presentarsi, entro i sei mesi successivi, all'Assemblea generale, con la relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.</p>
<p>Art. 39 - SCIOGLIMENTO</p> <p>L'Unione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti, sempre che questi ultimi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate.</p> <p>Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata, a termine di statuto, ma comunque non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione, una seconda Assemblea, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Unione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque ne</p>	<p>Confindustria Bergamo può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti, sempre che questi ultimi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutte le aziende associate.</p> <p>Qualora tale numero di voti non sia rappresentato in prima convocazione, sarà convocata, a termine di statuto, ma comunque non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione, una seconda Assemblea, la quale potrà deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque</p>

sia il loro numero.

L'Assemblea generale che delibera la messa in **liquidazione dell'Unione**, deve provvedere, a maggioranza assoluta di voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità di liquidazione.

ne sia il loro numero.

L'Assemblea generale che delibera la messa in **liquidazione**, deve provvedere, a maggioranza assoluta di voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità di liquidazione.